



COMUNE DI ALTILIA

Provincia di Cosenza

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2021
ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267

DELIBERA n° 6 del 08 Ottobre 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- **Che** il Comune di Altilia, con delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 23/11/2020, resa esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
 - **Che** con D.P.R. del 23/02/2021 il sottoscritto Dr. Stefano Tenuta, direttore amministrativo contabile della Prefettura di Cosenza, è stato nominato Commissario Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- **VISTO** l'articolo 254 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che prescrive l'obbligo per l'organo straordinario di liquidazione di provvedere all'accertamento della massa passiva, mediante la formazione di un piano di rilevazione nonché attribuisce all'organo straordinario di liquidazione il potere di decidere sull'inserimento nel piano di rilevazione di tutte le posizioni debitorie con apposito formale provvedimento da notificare ad ogni interessato;
- **EVIDENZIATO** che l'Organo di Liquidazione ha posto in essere tutte le prescrizioni normative vigenti al fine di determinare la massa passiva dell'Ente ed in particolar modo le relative forme di pubblicità per l'avvio della procedura di rilevazione della stessa massa passiva;
- **RILEVATO** che nel piano di rilevazione della massa passiva andranno inclusi tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31/12 dell'anno antecedente all'ipotesi del bilancio riequilibrato e cioè alla data del 31/12/2020;
- **RILEVATO** che nello specifico, sono stati esaminati, i debiti di bilancio e fuori bilancio, di cui all'art.194 del citato Testo Unico, verificatisi entro la scadenza sopra menzionata, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248 comma 2 stesso testo, quelli derivanti da Sentenza passata in giudicato, salve ed impregiudicata le transazioni che

l'Organo Straordinario di Liquidazione potrà porre in essere, in relazione alle disponibilità economiche connesse al dissesto;

- **RILEVATO** che, in base alle disposizioni contenute in questa norma dalla data di dichiarazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Ente per debiti che rientrano nella competenza dell'O.S.L. e che le procedure esecutive pendenti sono dichiarate estinte di ufficio dal giudice con l'inserimento dell'importo dovuto nella massa passiva;
- **SOTTOLINEATO** che dalla massa passiva devono essere esclusi seguendo le prescrizioni della normativa vigente i debiti fuori bilancio che non hanno trovato supporto dalle relazioni dell'Ente, con le quali non si evince incontrovertibilmente l'utilità e/o arricchimento del Comune stesso;
- **SOTTOLINEATO** che devono essere dichiarati insussistenti e/o inammissibili quelle richieste cadute in prescrizione e/o che non hanno trovato riscontro nelle relazioni e/o informative acquisite quali prestazioni di servizi, lavori o forniture rese all'Ente;
- **CONSIDERATO** che dove vi è la certezza del momento costitutivo, temporalmente, delle posizioni debitorie si deve provvedere a calcolare i relativi interessi tempo per tempo e fino al 23/11/2020, data di dichiarazione di dissesto, con le modalità stabilite dal D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 e ss.mm.i.;
- **CONSIDERATO** che in presenza di dispositivo giudiziario si deve provvedere alla determinazione del debito applicando il relativo p.q.m., con conteggi se lo stesso risulta depositato dopo la dichiarazione di dissesto fino alla data dello stesso deposito;
- **VISTA** la documentazione agli atti dell'Ente nonché la mancata sottoscrizione della scheda di attestazione redatta ai sensi dell'art. 254 c. 4 del D.Lgs n. 267/00, da parte dei responsabili dei servizi competenti per materia;
- **ESAMINATA** la posizione **della BFF Bank spa (gia Banca Farmafactoring spa)**, concernente la richiesta del credito nei confronti del comune di Altilia maturato in relazione alla cessione del credito per forniture di beni, servizi e prestazioni varie e tenuto conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore;
- **RITENUTO** che non sussistono i presupposti e le condizioni giuridiche e di fatto per l'ammissione del relativo debito e di adottare, pertanto, il relativo formale provvedimento;

D E L I B E R A

- **Di escludere** il debito complessivo nei confronti **della BFF Bank spa (gia Banca Farmafactoring spa)** per l'importo di **€ 27.074,89**, poiché lo stesso non risulta certo, liquido ed esigibile e non certificato da parte dell'Ente;
- **Avverso** il suddetto provvedimento è ammesso ricorso secondo la vigente normativa.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Dr. Stefano TENUTA

